



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Ai Signori Presidenti

Collegi dei Periti Industriali

e dei Periti Industriali Laureati

Al Signor Presidente EPPI

e, p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

Roma, 17 gennaio 2006

Ns. Prot. 461/BC/fp


Oggetto: Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio con l'Università di Bologna.

I Collegi di Forlì-Cesena, Bologna, Rimini e Ravenna hanno sottoscritto in data 5 dicembre 2005 una interessante convenzione con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna per lo svolgimento delle attività di tirocinio, di cui agli articoli 6 e 55 del D.P.R. n. 328/2001.


Il relativo documento, che qui Vi inoltriamo in copia, ha sicuramente una particolare valenza e merita la Vostra attenzione non solo per la sua meticolosità ma anche per l'impegno oneroso che hanno preso i Collegi interessati.

Cordiali saluti.


IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Michele Mergola)


IL PRESIDENTE

(Berardino Cantalini)


Allegati: n. 11 fogli.



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI
TIROCINIO

FRA

N. REG. 378/05

L'Alma Mater Studiorum Università di Bologna (d'ora in poi denominata Università) rappresentata dal Rettore pro tempore. Prof. Pier Ugo Calzolari, selettivamente domiciliato, agli effetti dell'atto, in Bologna, Via Zamboni, 33.

E

Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Forlì-Cesena (d'ora in poi Collegio di Forlì-Cesena), per se stesso e in nome e per conto dei propri iscritti nel seguito denominati professionisti, con sede legale in Viale della Libertà, 54 47100 Forlì (FC) con CF 92046230402 e rappresentato dal Per. Ind. Andrea Padovani nato a Forlì il 09/05/1965

E

Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bologna (d'ora in poi Collegio di Bologna), per se stesso e in nome e per conto dei propri iscritti nel seguito denominati professionisti, con sede legale in Via S. Giorgio, 4 con CF 80064010376 e rappresentato dal Per. Ind. Ivano Manara nato a Castel S. Pietro Terme il 13/06/1973

E


Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Rimini (d'ora in poi Collegio di Rimini), per se stesso e in nome e per conto dei propri iscritti nel seguito denominati professionisti, con sede legale in Via Secchiano,1- 47900 Rimini con CF 82007650409 e rappresentato dal Per. Ind Elio Verdinelli nato a Rimini il 04/06/1935

E

Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Ravenna (d'ora in poi Collegio di Ravenna), per se stesso e in

Handwritten signatures and initials:
A
S
al

Handwritten mark:
Ⓟ



nome e per conto dei propri iscritti nel seguito denominati professionisti, con sede legale in viale Pallavicini, 12 - 48100 Ravenna con CF 92014570391 e rappresentato dal Per. Ind. Renzo Scarpa nato a Brisighella (RA) il 21/11/1949

insieme denominati "le Parti"

Premesso che:

- ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale", e "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento";
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 (e del DM 142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge), al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto all'obbligo scolastico e laureati entro i diciotto mesi dal compimento degli studi universitari;
- il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98;
- che in sintonia con le forme di concertazione prevista dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa;

- l'art. 55, comma 1 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni alla disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", prevede, per l'accesso agli esami di stato per la professione di perito industriale, la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi;

- l'art. 6, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, prevede che "Il tirocinio, ove prescritto può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate tra ordini o collegi e le università, ..."

- la CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università italiane e il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa, in data 23 giugno 2005 con il quale si impegnano a collaborare per realizzare un intervento di alto contenuto formativo a favore degli studenti dei Corsi di Laurea afferenti alla Facoltà di Ingegneria ed a favorire lo svolgimento da parte degli studenti di tirocini formativi presso studi tecnici di cui siano titolari Periti industriali iscritti agli Albi dei relativi Collegi provinciali;

- l'Università attraverso la stipula di convenzioni quadro intende offrire:

- agli studenti, attività formative rientranti pienamente nel percorso di studio;
- ai laureandi e ai neolaureati, esperienze dirette a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro.

- il Regolamento generale per lo svolgimento delle attività di tirocinio approvato in data 01/07/2003 dal C.d.A. dell'Università di Bologna definisce:
o tirocinio curriculare, il tirocinio rivolto agli studenti che completa il percorso di studi per il conseguimento del diploma, con attività formative pratiche svolte in strutture anche esterne all'Ateneo; tale tirocinio favorisce anche un primo incontro con il mondo del lavoro;

o tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinio rivolto a laureandi e/o



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



laureati che abbiano terminato gli studi da non più di diciotto mesi, finalizzato alla conoscenza diretta all'inserimento nel mondo del lavoro. E' uno strumento facoltativo che consente di realizzare una reale esperienza lavorativa (pur non costituendo, parimenti al tirocinio curriculare, un rapporto di lavoro) parallelamente o successivamente al periodo di studio.

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro si ribadisce la necessità di adeguamento alle esigenze dell'Università e di miglioramento continuo dell'attività.


Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione

Art. 2 Ambiti di collaborazione

L'Università ed i Collegi, sono interessati a realizzare una collaborazione per:

- a) supportare la decisione dell'Università di inserire i tirocini nei percorsi didattici;
- b) favorire lo svolgimento del tirocinio previsto per l'iscrizione all'albo professionale dei periti industriali, attraverso l'individuazione di un tirocinio di durata semestrale certificato dall'Università e riconosciuto dal Collegio come idoneo ai fini dell'iscrizione all'esame di abilitazione alla professione di perito laureato.
- c) sviluppare un modello di tirocinio efficace, congruente con le finalità degli ordinamenti compreso quello che regola l'iscrizione all'albo professionale;
- d) promuovere attività di orientamento e informazione al fine di favorire la conoscenza degli aspetti caratterizzanti della professione di perito industriale, in accordo con le Facoltà interessate;
- e) i Collegi sottoscrittori della presente convenzione potranno ricevere, su



richiesta motivata, gli elenchi dei laureati delle Facoltà coinvolte nel presente accordo.

2.1 Tirocinio semestrale

L'Università si impegna ad offrire ai propri studenti/neolaureati che intendano sostenere l'esame di stato per la professione di Perito Industriale, un tirocinio della durata complessiva di sei mesi che può essere costituito dal tirocinio curriculare e da un tirocinio formativo e di orientamento al lavoro (sono compresi anche i tirocini finalizzati alla predisposizione della tesi/elaborato di laurea).

Il tirocinio potrà essere svolto presso studi di professionisti Periti Industriali, iscritti presso i Collegi di Forlì-Cesena, di Bologna, Ravenna e Rimini oppure in sedi esterne concordate dalle Parti e convenzionate con l'Università.

Il tirocinio formativo e di orientamento al lavoro che integra l'eventuale tirocinio curriculare, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo la normativa vigente (iniziare non oltre i 18 mesi dal conseguimento del diploma di laurea) presso strutture che abbiano almeno una unità di personale a tempo indeterminato.

I Collegi riconoscono l'idoneità del tirocinio semestrale certificato dall'Università, come requisito per l'iscrizione all'esame di abilitazione alla professione di Perito Industriale laureato (art.55 DPR 328/01).

Le Parti concordano che 125 ore di tirocinio corrispondono ad un mese di attività, considerato che il credito formativo universitario è pari a 25 ore di attività complessiva richieste allo studente per acquisire il credito e che il credito formativo universitario comprende fra l'altro una parte di studio individuale; si concorda inoltre che la durata effettiva può variare di caso in caso, di norma scostandosi al più del 15% della durata nominale.

Art. 3 Obblighi del Collegio

Ogni Collegio si impegna a mettere in atto tutte le attività necessarie a



promuovere e ad accogliere presso studi di professionisti Periti Industriali e presso Periti Industriali iscritti presso i Collegi di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna e Rimini, in conformità alla normativa vigente e nel rispetto della presente convenzione, studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università per lo svolgimento del tirocinio e tesi e/o laureati/diplomati anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi.

Ogni Collegio comunicherà periodicamente, gli Studi professionali presso i quali possono essere svolti i tirocini.

Il numero e la tipologia di tirocinanti accolti presso le singole strutture sarà eventualmente stabilito concordemente dalle strutture didattiche dell'Ateneo e gli studi professionali.

Per ogni tirocinante verrà individuato un referente della struttura ospitante incaricato di seguire il tirocinante e di attestare, per conto della struttura stessa, le attività svolte.

Ciascuno studio professionale che intenda ospitare soggetti in tirocinio dovrà dichiarare di aver preso atto e di impegnarsi a rispettare le clausole della presente convenzione.

Art. 4 Contributo

I Collegi, nell'ambito delle linee guida stabilite nel protocollo d'Intesa stipulato tra la CRUI ed il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e riconoscendo i maggiori oneri didattici ed organizzativi conseguenti all'istituzione ed allo svolgimento del tirocinio semestrale si impegnano, nell'arco di validità della presente convenzione, previo accordo con la Facoltà interessata, a garantire un contributo di 300,00 (trecento) Euro per ogni tirocinio semestrale certificato e/o a fornire servizi, mettere a disposizione attrezzature e personale.

Il contributo verrà erogato al termine di ogni anno.

Art. 5 Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione

Le Parti si danno reciprocamente atto che:



- i tirocinanti sono coperti con assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;
- il personale universitario, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dall'Università, contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché, con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
- il personale dipendente dalla struttura ospitante, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dalla struttura stessa contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché, con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Le Parti si impegnano affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione, di protezione e di emergenza, adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della Struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, in base all'art. 4 del testo aggiornato del D.Lgs. 626/1994.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dal testo aggiornato del decreto legislativo 626/94, sono individuate dall'azienda ospitante e comunicate al tutore e allo studente prima dell'inizio delle attività stesse.

Art. 6 Affidamento di compiti didattici integrativi

L'Università potrà valutare ipotesi di affidamento di compiti didattici

integrativi, ai sensi delle norme vigenti ad esperti qualificati delle strutture di cui alla presente convenzione.

In tal caso la struttura ospitante si impegna ad assicurare il personale delle sopra citate strutture titolare di tali incarichi presso l'Università, contro gli infortuni che dovessero subire, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose).

Art. 7 Tirocinio Modalità/Contenuti

Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro; si configura come completamento del percorso formativo, sia che realizzi obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo e previsti dal Corso di Studi di appartenenza, sia esso finalizzato ad agevolare le scelte professionali.

Le Facoltà individuano un tutore, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio previsto dalla presente convenzione che verificherà inoltre la congruità del progetto formativo agli obiettivi del tirocinio richiesto per l'iscrizione all'esame di abilitazione alla professione di perito industriale.


Nel caso di tirocinio curriculare, a conclusione delle attività pratiche, la Commissione di Tirocinio procederà alla verifica del profitto al fine dell'acquisizione dei relativi crediti; le modalità di tale verifica sono contenute nel regolamento di tirocinio del Corso di Studi.

L'attività di tirocinio formativo e di orientamento può essere riconosciuto in conformità a quanto previsto dai Regolamenti dei Corsi di Studio.

Art. 8 Programma di tirocinio/Progetto formativo e di orientamento

Per ogni tirocinante verrà definito un programma di tirocinio.

Nel caso di tirocinio non rientrante nelle attività curriculari, verrà predisposto un apposito progetto formativo e di orientamento, sottoscritto dalle Parti e dallo studente, contenente in particolare:



- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore universitario e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

L'Università si impegna a far pervenire copia del predetto progetto formativo e di orientamento unitamente alla copia della presente convenzione, alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, segnalate dalla struttura presso la quale viene accolto il tirocinante.

Nel caso del tirocinio diretto all'iscrizione all'esame di abilitazione per la professione di Perito Industriale, l'Università, tramite le strutture preposte, rilascerà la certificazione che il tirocinio svolto (eventualmente sommato al tirocinio curriculare effettuato in precedenza) corrisponde al tirocinio semestrale di cui alla presente convenzione.

Art. 9 Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni del tutore e del responsabile del tirocinio (o suo delegato) e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
- svolgere le attività definite dal programma di tirocinio o dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati,



informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

- compilare, nel caso di tirocinio obbligatorio, il libretto diario delle attività svolte, consegnato dall'Università e produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio prevista dal Regolamento tirocinio del Corso di studi.

Art. 10 Certificazioni

Al termine del tirocinio formativo e di orientamento la struttura ospitante rilascerà al tirocinante apposita certificazione relativa allo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di tirocini curriculari, allo studente verrà rilasciato dall'Università un libretto diario nel quale il referente della struttura ospitante, per conto della struttura stessa, attesta l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Nel caso di tirocinio semestrale, certificato dall'Università in conformità a quanto previsto dal precedente art.8, ultimo comma, le Parti riconoscono reciprocamente che per i laureati con laurea triennale rientrante nelle classi 4,7,8,9,10,16,20,21,23,25,26 e 42 tale attività, svolta nel rispetto dei criteri previsti dal DPR 328/01, consente l'ammissione all'esame di stato per Perito Industriale (per le rispettive sessioni attualmente presenti nell'Albo).

Art. 11 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto a trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio secondo le norme della legge 675/96 e 196/2003.

Art. 12 Risultati dell'attività

I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di tirocinio rimangono di proprietà della struttura ospitante, fermo restando il diritto di paternità dell'opera nei casi in cui la medesima abbia carattere innovativo e il

diritto di pubblicazione, anche nel caso in cui la pubblicazione stessa abbia come oggetto i risultati dell'attività svolta dal tirocinante nella struttura ospitante.

Art. 13 Oneri finanziari

La realizzazione del tirocinio non comporta per la struttura ospitante e per l'Università alcun onere finanziario ad eccezione di quelli stabiliti in convenzione.

Art. 14 Durata

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di un anno e verrà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle Parti entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 15 Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86 n.131, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente; è altresì soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine, le spese di bollatura sono a carico del Collegio.

Bologna, 5 DIC. 2005


Per l'Università di Bologna

Il Rettore Prof. Pier Ugo Calzolari




Per il Collegio di Bologna

Il Rappresentante Legale Per. Ind. Ivano Manara



Per il Collegio di Forlì - Cesena

Il Rappresentante Legale Per. Ind. Andrea Padovani



Per il Collegio di Ravenna

Il Rappresentante Legale Per Ind. Renzo Scarpa



Per il Collegio di Rimini

Il Rappresentante Legale Per. Ind. Elio Verdinelli

